



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
36/20	6/10/2020			

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 6 ottobre 2020

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. Emilia Parisi

Componente

Avv. Giuseppe Giunta

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 36/2020 contro:

la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in [REDACTED], (assente) (CF e P.IVA [REDACTED])

INCOLPATA

Per la irregolare iscrizione e, per l'effetto, per la irregolare partecipazione del cavallo [REDACTED] del 12.7.2020 presso l'[REDACTED]

FATTO

In data 12.7.2020, veniva disputato il 137esimo [REDACTED] presso l'[REDACTED] ove il cavallo [REDACTED] di proprietà dell'odierna incolpata, si classificava primo.

In data 20.7.2020, ex art. 209 del Regolamento delle Corse al Galoppo, venivano presentati due reclami: un primo reclamo veniva presentato, per il tramite dell'[REDACTED] dalla [REDACTED] (proprietaria del cavallo classificatosi secondo) e dalla [REDACTED] (proprietaria del cavallo classificatosi quarto); un secondo reclamo veniva presentato per il tramite dell'[REDACTED] dalla [REDACTED] (proprietaria del cavallo classificatosi settimo).

A mezzo dei suddetti reclami veniva contestato che il Cavallo [redacted] risultato vincitore del 137esimo [redacted] non sarebbe stato tempestivamente e/o regolarmente iscritto alla competizione e, pertanto, lo stesso non avrebbe potuto parteciparvi. Contestualmente al ricevimento dei suddetti reclami, veniva disposta la sospensione della erogazione del premio vinto in occasione del [redacted].

In data 24.7.2020, perveniva alla Procura della Disciplina una memoria da parte della [redacted] [redacted] a mezzo della quale veniva fornito un resoconto dell'accaduto. Con atto di incolpazione depositato in data 28.7.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale proprietaria del cavallo [redacted] per i suddetti fatti. All'udienza del 6.10.2020, compariva per la scuderia incolpata, oltre al legale rappresentate della stessa, [redacted], l'[redacted] anche in sostituzione dell'[redacted]. L'[redacted] [redacted] si riportava alla memoria del 1.10.2020 e dunque alle stesse conclusioni, rinunciando alla formulata istanza istruttoria. Il [redacted] ribadiva la propria buona fede in relazione ai fatti contestati.

Per la Procura della disciplina compariva l'[redacted] che si riportava all'atto di incolpazione e alle conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla scuderia [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore nell'atto di incolpazione, vale a dire la irregolare iscrizione e, per l'effetto, la irregolare partecipazione del cavallo [redacted] al [redacted] del 12.7.2020 presso l'[redacted], risulta provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, risulta provata la violazione dell'art. 129 del Regolamento delle Corse al Galoppo.

Il comma 3 del predetto articolo 129 prevede che *"Le iscrizioni devono essere fatte per iscritto [..]. In via eccezionale si potranno effettuare anche telefonicamente ma, in tal caso, devono essere confermate con fax, trasmesso nel giorno di chiusura delle iscrizioni"*.

Orbene, nel caso di specie, non risulta effettuata né "l'ordinaria" iscrizione per iscritto entro il giorno di chiusura delle iscrizioni -28.5.2020-, né l'iscrizione "eccezionale" telefonica con conferma a mezzo fax (sempre entro il giorno di chiusura delle iscrizioni).

E' la stessa [redacted] che, nella memoria agli atti, ammette la predetta violazione regolamentare affermando: *"le iscrizioni telefoniche sono consentite dall'art. 129 ma andrebbero confermate con fax (e qui a nostra segreteria è stata disattenta non avendo chiesto la conferma nei termini almeno via e-mail vista la desueta richiesta del fax prevista dal Regolamento)"*.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpata, non potrà ritenersi sussistente, nel caso di specie, la scriminante del caso fortuito/errore scusabile/forza maggiore in relazione all'emergenza covid-19.

In primo luogo, infatti, il giorno di chiusura delle iscrizioni cadeva in una data, il 28.5.2020, successiva alla riapertura delle attività dell'ippodromo, avvenuta il 26.5.2020, sempre come riferito dalla [redacted]. In ogni caso, anche volendo ritenere emergenziale il contesto temporale di iscrizione, sarebbe risultato molto più agevole l'invio di un fax o di una e-mail piuttosto che un contatto telefonico con persone fisiche.

Risulta altresì non perfezionata l'iscrizione supplementare prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 129 del Regolamento, non essendo stata versata la somma prevista di € 60.400,00 prima della disputa della corsa.

Ancora una volta, è la stessa [redacted] che, nella memoria agli atti, ammette la suddetta violazione regolamentare affermando che le somme previste per l'iscrizione supplementare *"a norma di regolamento devono essere versate prima della corsa"*.

Il pagamento della somma di € 60.400,00, da effettuarsi prima della disputa della corsa, è da considerarsi condizione necessaria ed indefettibile per il perfezionamento di una valida

iscrizione supplementare anche alla luce della circolare del Direttore Generale Dott. Abate prot. n. 0090506 del 30.12.2019 che, alla lettera b), prevede quale obbligo per le società di corse quello di *“non consentire l’iscrizione alla corsa alle scuderie che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute”*.

Le sollevate eccezioni pregiudiziali/preliminari in merito all’asserita inammissibilità/nullità dei reclami presentati risultano irrilevanti e comunque assorbite dall’evidente circostanza che, una volta venuta a conoscenza del fatto, la Procura della Disciplina può procedere d’ufficio a formulare un atto di incolpazione a prescindere dalla formalizzazione di un reclamo.

La presente Commissione, pur comprendendo le ragioni rappresentate dall’incolpata in merito all’asserito legittimo affidamento circa la regolarità dell’iscrizione, ritiene che oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento sia la verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari, ferma restando la possibilità di agire nelle opportune sedi nei confronti dei soggetti che dovessero essere ritenuti responsabili del predetto legittimo affidamento.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, non potrà non ritenersi violato l’art. 129 del Regolamento delle Corse al Galoppo e, pertanto, ritenersi irregolare l’iscrizione e dunque la partecipazione del cavallo [redacted] al [redacted] del 12.7.2020.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della scuderia [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine all’addebito mosso e, per l’effetto, applica alla stessa la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille). Ordina il distanziamento totale del cavallo [redacted] dall’ordine di arrivo del 137esimo [redacted] disputatosi il 12.7.2020 presso l’[redacted]. Dispone la restituzione in favore dei reclamanti della tassa di deposito dagli stessi versata.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

